

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OTTAVA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 8

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Variati, Carraro, Frigo, Gallo, Covi, Zabotti, Atalmi, Bettin, Azzi, Berlato Sella, Bonfante, Diego Bottacin, Causin, Franchetto, Marchese, Michieletto, Tiozzo e Trento

PROPOSTA DI LEGGE STATALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 116 TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 28 marzo 2006.
Trasmesso alla **PRIMA** Commissione consiliare e ai Consiglieri regionali il 6 aprile 2006.

PROPOSTA DI LEGGE STATALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 116 TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE

Relazione:

Il terzo comma, dell'articolo 116 della Costituzione, recita: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

Dunque, accanto al riconoscimento di "condizioni particolari di autonomia" (articolo 116, primo comma della Costituzione) che "secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale" sono attribuite alle cinque Regioni a Statuto speciale, il terzo comma del medesimo articolo 116 ammette una sorta di "specialità" delle Regioni a Statuto ordinario, consentendo che "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" (si noti l'analogia della formulazione con la disposizione del comma 1) possano essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119".

La riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 3/2001), che ha introdotto il terzo comma dell'articolo 116, sembra dunque muoversi in una duplice direzione: da un lato permette alle Regioni speciali di usufruire della migliore disciplina prevista solo per le Regioni ordinarie; dall'altro rafforza la prospettiva che tutte le Regioni ordinarie possano assumere connotati di "specialità", in deroga all'ordinario riparto di competenze sancito dalla Costituzione, ma entro ambiti ben definiti, in quanto le "ulteriori forme di autonomia" devono riguardare solamente le materie menzionate nell'articolo. Viene quindi messo in moto un "regionalismo differenziato", volto ad esaltare e valorizzare le potenzialità intrinseche di ciascuna Regione. In uno Stato autenticamente federale tutte le Regioni, ovvero gli enti territoriali, sono speciali, nel senso che tutte devono godere parimenti di una forte autonomia.

Questa previsione può essere considerata come una sorta di iniziale e progressivo percorso verso il riconoscimento delle forme e condizioni di specialità comuni a tutte le Regioni, e qualunque forma verrà ad assumere - che sarà comunque rafforzativa dell'autonomia territoriale - finirà col ridurre sempre più gli aspetti di differenziazione formale esaltando piuttosto aspetti di differenziazione sostanziale, ovvero di capacità promozionale di ciascuna Regione; seppure sotto l'ombrello protettivo, e per certi versi rassicurante, del principio di sussidiarietà ora costituzionalizzato.

Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, quindi, consente a Regioni dotate di maggiori capacità di governo e di maggiore solidità istituzionale e finanziaria di negoziare con il Governo nazionale (con l'approvazione del Parlamento) un ampio modello di autonomia che investe più materie e necessita conseguentemente di maggiori mezzi (cd. regionalismo differenziato o federalismo a geometria variabile).

Questa scelta non è vincolante ma libera: è il Parlamento che dispone, dopo la proposta della Regione e la negoziazione del Governo. Quindi, la norma in questione non fa che proporre un'opportunità e non un vincolo, per cui andrebbe sfruttata una tale ricchezza di intervento da parte del Parlamento, del Governo e delle Regioni, contenuta nell'articolo 116, terzo comma.

Tale procedura è stato definito un tentativo di realizzare una forma di attuazione del federalismo "dal basso", nel senso che il terzo comma dell'articolo 116 offre la possibilità alle Regioni di prendere l'iniziativa nell'ampliamento della proprie competenze e quindi della propria autonomia.

Il riconoscimento di più ampi margini di autonomia alle Regioni a Statuto ordinario, operato dal citato articolo 116, comma 3, attenua notevolmente la specialità delle Regioni a statuto speciale e mette definitivamente in discussione le originarie ragioni giustificatrici della stessa (timore del separatismo, tutela delle minoranze linguistiche, questioni di confine assurde a rango di controversie internazionali).

L'articolo 116, e in particolare il suo comma 3, non è altro che la puntuale attuazione dell'articolo 5 della stessa Costituzione. Infatti quest'ultimo non solo stabilisce che "la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali", ma da per scontato che la stessa "adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".

Per cui, appare pienamente giustificato e conseguente, che il terzo comma dell'articolo 116 introduca ulteriori elementi di differenziazione fra le Regioni, consentendo anche alle Regioni a statuto ordinario di negoziare con lo Stato ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in alcune materie tassativamente determinate:

a) le materie in cui sussiste una legislazione ripartita fra Stato e Regioni indicate dal secondo comma dell'articolo 117, le lettere:

- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa: limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace;*
- n) norme generali sull'istruzione;*
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;*

b) "le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117" cioè quelle di legislazione concorrente relative a:

- rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;*
- commercio con l'estero;*
- tutela e sicurezza del lavoro;*
- istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;*
- professioni;*
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;*
- tutela della salute;*
- alimentazione;*
- ordinamento sportivo;*
- protezione civile;*
- governo del territorio;*
- porti e aeroporti civili;*
- grandi reti di trasporto e di navigazione;*

- ordinamento della comunicazione;
- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- previdenza complementare e integrativa;
- armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

La Regione che prende l'iniziativa assume il parere obbligatorio, ma non vincolante degli enti locali, nel rispetto dei principi dell'autonomia finanziaria di cui all'articolo 119 e formula un progetto di legge statale che deve essere approvato dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un'intesa tra Stato e Regione che ne definisca i contenuti.

Sia lo Stato che le Regioni sono soggetti al limite (primo comma, articolo 117 della Costituzione) del rispetto della Costituzione e agli obblighi comunitari e internazionali, ma le seconde sono naturalmente soggette anche al limite territoriale: le leggi regionali non possono, infatti, disciplinare oggetti non localizzati o comunque non riferibili al territorio delle corrispondenti Regioni.

Il Veneto, quindi, come ogni altra Regione italiana, disporrà di quel grado di autonomia che verrà ritenuto dal Consiglio regionale funzionale ai bisogni della società veneta e possibile in base alle risorse su cui si potrà concretamente contare (federalismo a geometria variabile). Ciò anche in considerazione del riconoscimento, in sede costituzionale, delle specifiche esigenze e del grado di evoluzione socio-economica proprio delle diverse Regioni.

L'opportunità offerta dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione chiarisce che il federalismo non è il progetto di qualcuno contro qualcun altro, non è una scelta che va a vantaggio di alcuni e a detrimento di altri. È, al contrario, un'opportunità per tutti, per tutte le Regioni del nord e del sud e per il sistema Italia nel suo insieme.

Un federalismo "a geometria variabile" (entro il quale le Regioni che sono pronte assumono tutti gli strumenti dell'autonomia, e quelle che non si sentono pronte continuano a procedere al loro passo) è compatibile con un federalismo solidale perché non pregiudica la tenuta del principio di eguaglianza sostanziale che non ammette differenziazione nel godimento dei diritti fondamentali o nell'adempimento dei doveri costituzionali.

D'altra parte non è facendo dell'ostruzionismo nei confronti di chi si muove velocemente che si migliora la condizione di chi procede con lentezza. L'ipocrisia della posizione egualitarista si vede bene anche in questo particolare: che già ora la Costituzione italiana opera distinzioni fra le Regioni, differenziando quelle a statuto ordinario da quelle a statuto speciale.

Da ultimo si osserva che la disposizione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione pur fortemente innovativa, non incide direttamente sulla autonomia statutaria, ma riguarda piuttosto l'esercizio dell'ordinario potere legislativo regionale.

Con la presente proposta di legge statale, la Regione Veneto intende ampliare la propria autonomia ed assumersi la responsabilità, di fronte ai Veneti, della gestione di ulteriori competenze.

Ciò permetterà anche di impostare nello stesso Statuto di prossima elaborazione concetti di autogoverno con maggior chiarezza.

Infine non si ritiene di bloccare tale iniziativa considerando che l'ultima variazione costituzionale approvata dal Parlamento sciaguratamente cancella il terzo comma dell'articolo 116. Siamo infatti convinti che tale riforma costituzionale sarà bocciata dal prossimo referendum popolare previsto dalla Costituzione.

Certo in Veneto la Giunta regionale avrebbe potuto utilizzare la possibilità costituzionale prevista dal terzo comma dell'articolo 116 già da anni....

Prima di passare alla illustrazione dei principali temi affrontati dagli articoli della presente proposta di legge è opportuno precisare che l'attività legislativa regionale, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, è soggetta al principio della leale collaborazione che trova il suo diretto fondamento nell'articolo 5 della Costituzione (sentenza n. 373/1997). Tale principio presiede ad ogni ipotesi in cui l'esercizio di competenze spettanti allo Stato comporta interferenze con l'esercizio di attribuzioni costituzionali affidate alle Regioni ed è definito un vero e proprio "dovere costituzionale" (sentenza n. 279/1992); il rispetto di tale principio tanto più si impone - a presidio delle attribuzioni regionali - quanto è maggiore, in base alla disciplina legislativa, la concorrenza dei compiti statali e regionali in un determinato settore (Corte costituzionale n. 37/1991; n. 464/1991; n. 462/1992; n. 109/1993; n. 204/1993; n. 116/1994; n. 338/1994; n. 437/2000).

All'articolo 1, viene indicato l'ambito di applicazione della legge con riferimento all'articolo 116, terzo comma della Costituzione e vengono fissate le procedure per l'attuazione e l'esecuzione degli atti dell'Unione europea, la conseguente attività di controllo e l'eventuale potere sostitutivo.

Facendo riferimento alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 cioè quelle di legislazione concorrente relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni, gli articoli 2 e 3 attribuiscono al Veneto la facoltà di stipulare accordi con Stati confinanti all'interno del quadro della Cooperazione transfrontaliera.

Si potrebbe chiamare "il potere estero delle regioni".

Negli ultimi decenni un nuovo fenomeno ha contribuito alla crisi dello Stato-Nazione: la globalizzazione. Nella maggior parte degli Stati europei questa situazione di fatto è stata seguita da una progressiva apertura giurisprudenziale e legislativa che ha portato al riconoscimento di alcune forme di potere estero delle Regioni.

Le esperienze europee dimostrano come l'autonomia degli enti territoriali in generale e delle Regioni in particolare, sia diventata un nodo centrale nella definizione della titolarità della competenza in materia di rapporti internazionali.

Lo Stato perde sovranità "verso l'alto", nei confronti di organizzazioni e istanze sovranazionali, e trasferisce parallelamente "verso il basso" una crescente quantità di poteri. In vari Stati europei ciò ha comportato profonde modifiche costituzionali.

Numerose competenze che prima erano esclusive dello Stato diventano ora oggetto di legislazione concorrente, ed in particolare i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni.

Il riconoscimento del potere estero delle Regioni da parte del legislatore italiano conferma e supera quanto affermato in materia dalla giurisprudenza costituzionale nel corso degli anni. A questo proposito la sentenza n. 1179 del 1987 segna una svolta fondamentale nell'atteggiamento della Corte costituzionale poiché supera definitivamente la concezione estensiva ed onnicomprensiva dei rapporti internazionali riservati esclusivamente allo Stato. Da questo momento la questione non è più posta sull'esistenza o meno di un potere estero regionale, ma intorno ai limiti dell'esercizio di tale potere.

Oggi la contrapposizione teorica tra Stato e Regioni non ha più ragione di essere: lo Stato sono anche le Regioni. Quindi, la globalizzazione non favorisce solo l'integrazione di Stati ma anche la "disintegrazione" del vecchio stato centralista.

L'integrazione economica e l'adozione di una moneta unica hanno portato alla nascita di un'organizzazione internazionale sui generis. L'Unione cerca di intraprendere all'alba del terzo millennio la strada dell'integrazione politica e di coinvolgere in questa fase anche le Regioni, come dimostrato dalla "Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali" sottoscritta a Madrid già il 21 maggio 1980.

In tale Convenzione all'articolo 2, peraltro, viene considerata "cooperazione transfrontaliera ogni comune progetto che miri a rafforzare e a sviluppare i rapporti di vicinato tra collettività o autorità territoriali dipendenti da due o da più parti contraenti, nonché la conclusione di accordi e intese utili a tal fine. La cooperazione transfrontaliera sarà esercitata nel quadro delle competenze delle collettività o autorità territoriali, quali sono definite dal diritto interno. L'ambito e la natura di queste competenze non sono determinati dalla presente Convenzione".

Con la presente proposta di legge si cerca di colmare venticinque anni di ritardo.

L'articolo 4 attribuisce al Veneto le competenze in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", che il secondo comma dell'articolo 117, lettera s) aveva riservato allo Stato, e le competenze in materia di "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali" di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Tale formulazione ed accorpamento tenta di mettere fine agli aspetti più problematici che il nuovo impianto costituzionale sta generando. Infatti, allo Stato, come si è visto, è riservata in via esclusiva la "tutela dei beni culturali e ambientali"; mentre la loro "valorizzazione" è attribuita alla potestà concorrente "Stato-Regione".

Della tutela fanno certamente parte l'individuazione dei beni soggetti a vincolo, la disciplina della conservazione e della circolazione in ambito nazionale e internazionale, quella dei ritrovamenti e delle scoperte. La valorizzazione riguarda invece l'uso e il godimento pubblico e privato dei beni.

È evidente che solo in astratto può essere netta la distinzione tra tutela e valorizzazione, che nella realtà sono intimamente fuse e collegate. Per cui appare logico e conseguente attribuire "la tutela" di un bene alla Regione a cui spetta anche la sua "valorizzazione".

Certamente la nozione di ambiente è più ampia rispetto a quella di ecosistema perché si riferisce non solo alla naturalità ma anche all'ambiente

costruito, ovvero, a quelle situazioni concrete ove l'uomo e gli esseri viventi operano e vivono.

Nel contesto di tutela dell'ambiente, va riferito anche quell'elemento sociale e culturale che determina non solo la qualità della vita, ma anche lo sviluppo sostenibile riferito all'utilizzo delle risorse naturali e alle attività umane. Il valore costituzionale della tutela dell'ambiente è da considerarsi come un valore d'ampia portata, a cui è possibile ricollegare non solo il diritto alla qualità della vita ma anche il concetto di sviluppo sostenibile.

L'ambiente e l'ecosistema come tali non costituiscono una materia, ma rappresentano un insieme di valori e di interessi da perseguire, pertanto debbono essere considerati degli obiettivi non solo dell'azione dei pubblici poteri, ma dell'intera collettività.

Con riferimento all'ambiente la Corte costituzionale ha precisato che la competenza statale non esclude discipline regionali più severe, quando le Regioni abbiano un titolo di competenza legislativa in base al terzo e quarto comma, articolo 117 della Costituzione, dall'altro che la stessa tutela dell'ambiente più che una "materia", è invece un "valore" costituzionalmente protetto, che non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie per le quali quel valore costituzionale assume rilievo. Tale riconoscimento giustifica ampiamente l'esplicitazione delle materie attribuite alla competenza regionale attraverso la puntuale elencazione di funzioni contenuta nell'articolo 4, anche al fine di evitare inutili e dispendiosi conflitti interpretativi.

Con l'articolo 5 viene attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa in materia di "governo del territorio".

La nozione di "governo del territorio" introdotta dalla legge costituzionale n. 3/2001, non è esplicitamente presente nella legislazione nazionale vigente.

Il governo del territorio consiste nell'insieme delle attività conoscitive, valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e di controllo, volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo del territorio. Il governo del territorio comprende altresì l'urbanistica, l'edilizia, l'insieme dei programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati a tali materie.

A seguito del mutato assetto istituzionale, intervenuto dopo l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione, l'edilizia residenziale pubblica è materia attribuita alle Regioni, le quali, quindi, possono esercitare in merito piena potestà legislativa. Infatti, la circostanza che l'edilizia residenziale pubblica non sia espressamente menzionata tra le materie elencate dal nuovo articolo 117 della Costituzione, fa concludere che la stessa sia riconducibile alla piena competenza residuale delle Regioni. Ad ogni buon conto si è ritenuto opportuno esplicitare l'attribuzione di tali funzioni in capo alla Regione, anche al fine di evitare discussioni interpretative derivanti dalla lettura dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 112/1998. Tali funzioni in particolare riguardano: la determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale ed unitario in materia di edilizia residenziale pubblica; la definizione dei livelli minimi del servizio abitativo; il concorso della Regione e degli enti locali interessati alla elaborazione di

programmi di edilizia residenziale pubblica; la definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

Merita un accenno la delicata funzione di espropriazione di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, prevista dagli articoli 4 e 5.

È evidente come tale istituto regoli aspetti essenziali che non possono dirsi ricompresi esclusivamente nelle materie dell'urbanistica o dei lavori pubblici, primo fra tutti quello della tutela del diritto di proprietà e del grado di incidenza che sullo stesso debbano esercitare, in un determinato momento storico, i concetti costituzionali di funzione sociale e di indennizzo.

Certamente la disciplina dell'espropriazione è anche l'espressione dell'interesse dello Stato alla regolamentazione di un ambito primario, rimesso alla propria potestà legislativa esclusiva, come quello dei rapporti tra proprietà privata e potere ablativo, per cui è indubbia la necessità che le disposizioni regionali assicurino quella "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera m)).

La Protezione civile (articolo 6) è un servizio pubblico volto alla salvaguardia dei cittadini e del territorio dai danni derivanti da eventi calamitosi naturali o dovuti a comportamenti umani.

La Regione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, provvede alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di Protezione civile ed assume quale finalità prioritaria della sua azione la sicurezza territoriale. Sono attività di protezione civile quelle volte alla: previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, pianificazione e preparazione all'emergenza, soccorso delle popolazioni colpite da eventi calamitosi, superamento dell'emergenza e ritorno alle normali condizioni di vita mediante opere urgenti di assistenza e riattivazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture essenziali.

Il sistema regionale di Protezione civile non può prescindere dall'operato delle sue componenti istituzionali, Regione, Uffici territoriali del Governo, Enti locali e di strutture operative quali Vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato, Capitanerie di porto, volontariato, Croce rossa italiana, sanità, Aziende di servizi, Comunità scientifica.

Le disposizioni legislative regionali dovranno inoltre prevedere l'azione integrata ed il raccordo con il sistema nazionale di Protezione civile, al fine di gestire situazioni di crisi e di emergenza che potrebbero verificarsi in Veneto e di intervenire in Italia e all'estero per macro eventi calamitosi, a supporto delle autorità locali.

Infatti gli interventi di protezione civile, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 418/1992, sono caratterizzati da un particolare ed accentuato legame delle funzioni regionali e statali, per cui è incontestabile quella interferenza che, in base alla giurisprudenza costituzionale, impone l'osservanza del principio della leale cooperazione.

Come sopra accennato, tra i protagonisti della Protezione civile vi è anche il Corpo forestale dello Stato.

Il Corpo forestale svolge funzioni trasversali rispetto alle competenze della Regione.

Negli anni '70 con le leggi 16 maggio 1970, n. 281 e 22 luglio 1975, n. 382 e con i relativi decreti delegati (DPR n. 11 del 15 gennaio 1972 e n. 616 del 24 luglio 1977) è data attuazione al dettato costituzionale (articolo 117) che prevede lo svolgimento di alcune funzioni, precedentemente in capo al Governo centrale, da parte delle Regioni per cui anche quelle svolte in campo forestale e montano dall'Amministrazione forestale sono trasferite a livello locale. Questi dispositivi legislativi cambiano profondamente la natura del Corpo forestale che è impegnato in modo crescente in compiti di rilievo nazionale ed impiegato dalle Regioni, attraverso apposite convenzioni, per l'espletamento delle funzioni trasferite.

Il Corpo forestale, attraverso l'attività operativa svolta dalle unità territoriali, persegue e reprime i reati e le violazioni amministrative commessi a danno del patrimonio ambientale e assicura il controllo e il monitoraggio del territorio in modo da prevenire gli abusi contro le risorse ambientali e forestali e garantire in concorso alle altre Forze di Polizia un adeguato livello di tutela e sicurezza ai cittadini, anche attraverso la difesa di un ambiente salubre e sostenibile per le generazioni future.

L'attività operativa è svolta prevalentemente nei settori: - tutela del territorio; - tutela della fauna; - tutela della flora; - prevenzione e contrasto dei reati di incendio boschivo; - tutela delle aree protette; - discariche e rifiuti; inquinamenti; - controlli sulla qualità dei prodotti agro-alimentari ed in materia di Regolamenti comunitari in campo agro-alimentare e forestale contro le frodi a danno dell'Unione europea.

È opportuno qui accennare la complessità dell'intervento legislativo regionale in materia anche se, in realtà, non riguarda la competenza legislativa della Regione in materia d'istituzione del Corpo forestale regionale, quanto la sua competenza in materia di corpi di polizia giudiziaria.

Secondo la Corte costituzionale, poiché la polizia giudiziaria opera, ai sensi dell'articolo 55 c.p.p., di propria iniziativa e per disposizione o per delega dell'Autorità giudiziaria, ai fini dell'applicazione della legge penale, l'esclusione della competenza legislativa regionale risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale, disposta dalla lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, con netta distinzione, quindi, dalla polizia amministrativa locale che, in quanto strumentale segue, invece, la distribuzione delle competenze principali cui accede.

Infine, giova rilevare che le potestà relative agli status non mutano in relazione al luogo in cui esse vengono esercitate; tuttavia, si osserva che, dal momento che le suddette qualifiche sono attribuite in ragione della dipendenza organica con un soggetto pubblico ed in funzione dei compiti istituzionali di quest'ultimo, l'esercizio delle potestà ad esse connesse incontra il limite della competenza territoriale dell'ente.

L'attribuzione (terzo comma, articolo 117 della Costituzione) della competenza legislativa concorrente alle Regioni in materia di "previdenza complementare e integrativa" (articolo 7) costituisce un'indubbia novità come del resto, e più in generale, la stessa competenza legislativa regionale nel settore del diritto del lavoro.

La prevista competenza legislativa unitamente alle recenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 252/2005, attuativo delle legge 23 agosto 2004, n. 243,

aprono nuovi scenari e importanti prospettive per le Regioni sul tema della promozione della previdenza complementare tra i propri cittadini.

La sicurezza previdenziale in quanto diritto sociale è costitutivo del diritto di "cittadinanza", inteso quale diritto all'eguaglianza sostanziale, cioè alla rimozione, da parte dei pubblici poteri, delle situazioni di impedimento all'esercizio dei diritti.

Ciò equivale a dire che lo Stato non è il solo garante dei diritti civili e sociali, bensì che solo allo Stato compete fissare per tutto il territorio nazionale le condizioni in presenza delle quali si possano assumere come assicurati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali.

In questa prospettiva si comprendono anche i limiti alla competenza legislativa regionale.

In un tale contesto, lo spazio legislativo regionale sulla previdenza complementare pare assai esiguo in quanto stretto tra competenza legislativa esclusiva statale sulla previdenza sociale (che esplica effetti anche sulla previdenza complementare in forza del nesso funzionale tra le due) e libertà del lavoratore e dei sindacati di costituire e disciplinare il fondo pensione.

La potenziale portata innovativa del decentramento alle Regioni di competenze legislative concorrenti in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario ed agrario a carattere regionale (articolo 8), sancito nel quadro della riforma del Titolo V della Costituzione (articolo 117, comma 3), è stata fino ad oggi sottovalutata. A ciò ha certamente contribuito la terminologia utilizzata dalla norma, che identifica le banche soggette alla competenza decentrata richiamandosi a categorie giuridiche che le riforme degli anni '90 hanno abrogato o ridenominato.

Se tuttavia si guarda al di là dei meri profili lessicali, è indubbio che la riforma costituzionale meriti attenzione, in quanto essa ripropone il tema, ancor oggi largamente aperto nel dibattito economico, dell'opportunità di interventi pubblici a sostegno dei sistemi di banche locali. Il problema assume particolare rilevanza proprio in presenza dei diffusi processi di ristrutturazione dei sistemi bancari, che in Italia, come altrove, hanno portato alla progressiva scomparsa di molte banche minori e alla creazione di gruppi finanziari sempre più ampi e diversificati.

D'altra parte, la tutela della concorrenza è oggi, anche e soprattutto dopo l'introduzione dell'euro, un principio basilare e inderogabile dell'ordinamento del credito, in quanto condizione necessaria per il regolare funzionamento del Mercato unico europeo dei servizi finanziari. Ed è indubbio che, a determinate condizioni, l'intervento pubblico a sostegno delle banche locali può creare distorsioni competitive, fonti di inefficienze e sanzionabili a norma del Trattato di Roma.

Inquadrate in questi termini, il problema della regolamentazione dei sistemi bancari regionali rivela tutta la sua complessità, a cui ancor oggi la teoria economica e l'analisi empirica non hanno saputo offrire risposte definite e pienamente convincenti. La presunzione che si tratti di un problema superato, solo perché superate dalla storia sono le categorie giuridiche a cui l'articolo 117, terzo comma, si riferisce, può non facilitare la ricerca, squisitamente politica, di un compromesso credibile fra sostegno delle banche locali e tutela della concorrenza a livello comunitario.

L'intervento legislativo regionale può intervenire nei fondamentali momenti costitutivi dei soggetti creditizi: l'istituzione, le fusioni, le modifiche statutarie, l'articolazione territoriale, ma anche, in taluni casi, l'assunzione di partecipazioni, la concessione di finanziamenti di maggiore importo, la costituzione di depositi interbancari, etc.: si tratta di scelte rilevanti per la gestione aziendale, che divengono oggetto della regolamentazione regionale in quanto in grado di influire sulla struttura del mercato creditizio regionale e sulla destinazione dei flussi di credito. Ovviamente la funzione di "vigilanza" resta in ogni caso in capo alla Banca d'Italia.

In questo processo evolutivo si inquadra la lettura della riforma costituzionale in materia di competenze creditizie decentrate. Le Direttive comunitarie in materia bancaria, e, ancora più a monte, il Trattato della Comunità non consentono di interpretare il dettato dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione nel senso di una mera attribuzione a tutte le Regioni delle competenze che furono proprie dell'esperienza storica delle Regioni a statuto speciale.

Ciò posto, è però altrettanto vero che i sistemi creditizi locali possono rappresentare uno strumento essenziale per la realizzazione della riforma federale voluta dal Costituente.

Nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica (articolo 9) - cui si aggiunge il sostegno all'innovazione per i settori produttivi - l'intervento pubblico (statale o regionale) ha fundamentalmente il compito di assicurarne l'organizzazione, la promozione e il sostegno (si ricordi che la ricerca scientifica costituisce in primo luogo l'oggetto di un principio di libertà, posto dall'articolo 33, primo comma della Costituzione).

A seguito delle riforme del Titolo V della Costituzione (articolo 117, terzo comma della Costituzione), è necessario che, riguardo al tema della politica scientifica e tecnologica, vi sia un partenariato reale fra Governo e Regioni, anche in relazione all'importanza che la materia riveste per le politiche di sviluppo dei singoli territori. Per quanto riguarda la ricerca di base, è strategico perseguire l'organico sviluppo delle eccellenze scientifiche così come il finanziamento dell'avanzamento delle frontiere delle conoscenze. In merito alla ricerca di base strategica è fondamentale lo sviluppo di laboratori congiunti pubblico-privato e di poli di ricerca di valenza internazionale con il diretto coinvolgimento delle Università e degli enti di ricerca pubblici e privati.

Per quanto riguarda gli indirizzi programmatici relativi alla ricerca industriale, appare altamente strategica l'azione di concertazione al fine di aumentare il livello di sostenibilità e di competitività dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali.

La riforma del Titolo V della Costituzione non è destinata ad operare in uno spazio vuoto di diritto, ma si sovrappone ad una legislazione precedente che provvedeva ad una distribuzione delle funzioni fra i diversi livelli di governo che andrà probabilmente rivista in funzione delle nuove indicazioni costituzionali. A questa operazione non si potrà dare corso senza provvedere nel contempo all'individuazione di quelle funzioni che, per i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (articolo 10) dovranno essere allocate ai livelli superiori. È palese che le funzioni da assegnare a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato non potranno essere definite senza definire, appunto in via residuale, quelle dei Comuni: ed è questo, appunto il compito affidato alla legge

regionale (e statale) per il combinato disposto degli articoli 117, secondo comma 2, lettera p) e 118, secondo comma della Costituzionale.

Comitato paritetico.

Con l'evidente scopo di ridurre i motivi di conflittualità tra Stato e Regioni, a tutela delle rispettive competenze e delle garanzie finanziarie per il loro esercizio, viene istituito un Comitato paritetico (articolo 11) composto di dodici rappresentanti dello Stato e della Regione nominati rispettivamente in numero di tre da ciascuna delle Camere del Parlamento e in numero di sei del Consiglio regionale, con il compito di vigilare sulla compatibilità delle emanande norme statali rispetto alle "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomie" concernenti le materie attribuite con la presente proposta di legge.

L'articolo finale (articolo 12) consente alla Regione la restituzione, "in ogni momento", di forme e condizioni particolari di autonomia attribuite con la presente proposta di legge. La norma non fa riferimento a cause specifiche, né determina presupposti per la restituzione allo Stato di forme e condizioni particolari di autonomia, lasciando alla innovativa esperienza di gestione della "specialità regionale" stabilire e valutare motivazioni, tempi e modalità.

A conclusione di questa relazione vogliamo esprimere l'auspicio che su tale delicata questione inerente i poteri regionali in Consiglio regionale si cerchi e si attui la più larga convergenza tra i gruppi in modo che la stessa Giunta regionale possa muoversi nei confronti del Governo nazionale rappresentando una maggioranza consiliare ben più larga della stessa maggioranza politica.

PROPOSTA DI LEGGE STATALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 116 TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione e a tal fine riconosce forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione del Veneto nelle materie di cui alla presente legge.

2. Nelle materie di cui ai successivi articoli la Regione del Veneto provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea. Per l'attuazione degli atti dell'Unione europea, lo Stato può emanare atti legislativi contenenti norme a carattere recessivo rispetto al successivo intervento della Regione l'efficacia di tali atti è subordinata all'inadempimento da parte della Regione. L'eventuale potere sostitutivo statale è esercitato previo atto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro rispettivamente competente e del Ministro per le politiche comunitarie, che assegna alla Regione del Veneto un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentita la Regione del Veneto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, ovvero nomina un apposito Commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Regione del Veneto.

Art. 2 - Cooperazione transfrontaliera.

1. Spetta alla Regione del Veneto, nei limiti previsti dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione e nel rispetto comunque del principio di leale collaborazione con lo Stato, la facoltà di stipulare, nell'ambito di attività di cooperazione transfrontaliera disciplinate dalla legge 19 novembre 1984, n. 948, di ratifica della Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali del 21 maggio 1980, accordi con Stati confinanti o comunque insistenti nell'area interessata alle attività di cooperazione, anche in difetto di previ accordi tra tali Stati e lo Stato italiano.

2. La Regione del Veneto comunica previamente al Governo le materie che possono formare oggetto degli accordi di cui al comma 1 e, delle intese con collettività o autorità territoriali sub-statali che partecipano alla stipulazione degli strumenti di diritto internazionale disciplinati dalla legge 19 novembre 1984, n. 948.

3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Governo può negare motivatamente l'autorizzazione; in caso di mancata comunicazione del diniego, l'autorizzazione si considera acquisita.

4. Qualora l'accordo di cui al comma 1 operi con uno o più Stati confinanti, o comunque insistente l'area interessata alle attività di cooperazione, senza il coinvolgimento di altre collettività o autorità territoriali sub-statali, si applica la disciplina generale relativa alle attività di rilievo internazionale delle Regioni.

Art. 3 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea.

1. Prima della stipulazione di un trattato concernente questioni particolari della Regione del Veneto, il Governo consulta la stessa.

2. Prima della presentazione di un disegno di legge di applicazione di direttive dell'Unione europea concernenti questioni particolari della Regione del Veneto, il Governo consulta la stessa.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Regione, quando lo richiama, ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio dei ministri al cui ordine del giorno è iscritta la questione.

Art. 4 - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

1. Spetta alla Regione del Veneto, nei limiti previsti dall'articolo 117, primo comma della Costituzione e nel rispetto comunque del principio di leale collaborazione con lo Stato e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la potestà legislativa nelle materie della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione di attività culturali ed in particolare per le seguenti funzioni:

- a) tutela e valorizzazione delle caratteristiche peculiari degli ecosistemi del territorio regionale: marino, lagunare, lacuale, fluviale, collinare montano, agricolo ed urbano;
- b) determinazione delle priorità dell'azione ambientale nell'ambito del territorio regionale, e di coordinamento degli interventi ambientali ivi compresa l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale nonché di informazione ed educazione ambientale;
- c) protezione della fauna e della flora con particolare attenzione alla tutela della biodiversità;
- d) promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
- e) individuazione, istituzione e disciplina generale dei parchi e delle riserve regionali;
- f) tutela e risanamento delle acque e individuazione di strumenti di controllo della loro qualità;
- g) tutela e risanamento della qualità dell'aria;
- h) tutela e risanamento del suolo ivi compresa la prevenzione della produzione, il recupero e la gestione dei rifiuti;
- i) tutela e valorizzazione del paesaggio;
- j) individuazione e tutela del patrimonio culturale, ivi compresa la procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità, nonché promozione della sua conoscenza e della sua utilizzazione e pubblica fruizione;
- k) interventi di sostegno alle attività culturali e dello spettacolo e iniziative dirette a favorire la loro integrazione nel sistema educativo e nel sistema turistico.

Art. 5 - Governo del territorio.

1. Spetta alla Regione del Veneto, nei limiti previsti dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione e nel rispetto comunque del principio di leale collaborazione con lo Stato e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la potestà legislativa in materia di governo del territorio, ricomprendendo in essa, in

quanto caratterizzate dal legame con il territorio, in particolare le seguenti funzioni:

- a) pianificazione e trasformazione del territorio e dei suoi usi;
- b) attività edilizia ivi comprese le tipologie e la disciplina tecnica degli interventi, il loro regime giuridico nonché l'attività di vigilanza;
- c) attività edilizia come definita nella lettera b) nelle zone classificate sismiche;
- d) attività finalizzate agli interventi di edilizia residenziale pubblica ivi comprese le caratteristiche e tipologie degli edifici, gli interventi di analisi della condizione abitativa, i criteri e gli interventi per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti;
- e) attività di espropriazione di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Art. 6 - Protezione civile.

1. Spetta alla Regione del Veneto, nei limiti previsti dall'articolo 117, primo comma della Costituzione e nel rispetto comunque del principio di leale collaborazione con lo Stato e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la potestà legislativa in materia di protezione civile, ivi inclusa la disciplina del Corpo forestale nel territorio regionale.

Art. 7 - Previdenza complementare e integrativa.

1. Spetta alla Regione del Veneto, nei limiti previsti dall'articolo 117, primo comma della Costituzione e nel rispetto comunque del principio di leale collaborazione con lo Stato e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la potestà legislativa nella materia della previdenza complementare e integrativa ed in particolare le seguenti funzioni:

- a) incentivazione dei fondi pensione negoziali, attraverso il concorso alle spese di gestione e la prestazione di servizi utili alla gestione amministrativa e finanziaria dei fondi medesimi;
- b) costituzione e funzionamento di appositi fondi pensione a carattere regionale;
- c) informazione diretta alle lavoratrici e ai lavoratori residenti nel Veneto sul tema della previdenza complementare e integrativa e iniziative di formazione dei datori di lavoro e degli operatori del settore;
- d) interventi di sostegno economico integrativi del trattamento previdenziale, a favore dei soggetti in situazioni disagiate, con particolare riguardo alle situazioni di non occupazione temporanea o stabile;
- e) interventi di garanzia a favore dei fondi convenzionati e dei loro aderenti.

Art. 8 - Banche a carattere regionale.

1. Spetta alla Regione del Veneto, nei limiti previsti dall'articolo 117, primo comma della Costituzione e nel rispetto comunque del principio di leale collaborazione con lo Stato in particolare per quanto attiene la vigilanza bancaria e del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la potestà legislativa in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario regionale, definibili banche a carattere regionale, in particolare per le seguenti funzioni:

- a) adozione dei provvedimenti relativi all'autorizzazione all'attività bancaria;
- b) adozione dei provvedimenti relativi alle modifiche statutarie, ivi comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni.

Art. 9 - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione.

1. Spetta alla Regione del Veneto, nei limiti previsti dall'articolo 117, primo comma della Costituzione e nel rispetto comunque del principio di leale collaborazione con lo Stato, la potestà legislativa nella materia della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi ed in particolare per le seguenti funzioni:

- a) attività di ricerca, diffusione dell'innovazione e trasferimento di conoscenze e di tecnologie a favore del sistema produttivo regionale;
- b) sviluppo dell'integrazione tra università, enti e centri di ricerca e per l'innovazione, parchi scientifici e tecnologici e imprese;
- c) attività di inserimento del sistema economico regionale in uno spazio anche internazionale aperto alla diffusione delle tecnologie e delle conoscenze;
- d) incentivazione della ricerca applicata o industriale con particolare riferimento alla ricerca pianificata e orientata alle necessità concrete del sistema economico.

Art. 10 - Esercizio delle funzioni amministrative e principio di sussidiarietà.

1. Le funzioni amministrative già esercitate dallo Stato nelle materie di cui alla presente legge sono attribuite nell'ambito del territorio regionale alla Regione del Veneto che le esercita o le conferisce secondo i principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Art. 11 - Comitato paritetico.

1. È istituito un Comitato paritetico, composto di dodici rappresentanti dello Stato e della Regione nominati rispettivamente in numero di tre da ciascuna delle Camere del Parlamento e in numero di sei del Consiglio regionale.

2. Il Comitato paritetico si pronuncia con parere vincolante:

- a) sui progetti di legge, sugli schemi di atti aventi valore di legge e, comunque, sugli atti legislativi approvati che conferiscano ad organi centrali, nelle materie di cui alla presente legge, funzioni amministrative nuove rispetto alla data di entrata in vigore della medesima legge;
- b) sugli atti statali che riducano o riqualifichino le risorse finanziarie della Regione del Veneto.

3. Qualora il parere non venga espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, esso si intende acquisito in senso favorevole sul testo presentato al Comitato.

4. Il corretto espletamento della procedura di cui al comma 3 costituisce condizione di efficacia nel territorio della Regione per l'atto dello Stato assoggettato a tale procedura.

Art. 12 - Norma finale.

1. La Regione, con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, può in ogni momento disporre restituzioni delle forme e condizioni particolari di autonomia riconosciute nella presente legge.

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione.	13
Art. 2 - Cooperazione transfrontaliera.	13
Art. 3 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea.	13
Art. 4 - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.	14
Art. 5 - Governo del territorio.	14
Art. 6 - Protezione civile.	15
Art. 7 - Previdenza complementare e integrativa.	15
Art. 8 - Banche a carattere regionale.	15
Art. 9 - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione.	16
Art. 10 - Esercizio delle funzioni amministrative e principio di sussidiarietà.	16
Art. 11 - Comitato paritetico.	16
Art. 12 - Norma finale.	16

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 116 (1)

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

(1) L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.

Nota all'articolo 2

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 117 (1)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;

- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (2).

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni (218).

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

(1) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248..

(2) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: “1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame

in sede referente non vi sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

Legge 19 Novembre 1984, n. 948

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE COLLETTIVITA' O AUTORITA' TERRITORIALI, CON ALLEGATO, ADOTTATA A MADRID IL 21 MAGGIO 1980.(1)

Publicata nella Gazzetta Ufficiale 22.gennaio1985 n. 18 Suppl. Ord.

Nota agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9.

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 117

Vedi nota all'articolo 2

Nota all'articolo 10

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 118 (1)

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

(1) L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.